



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/11/2009
Prot. 25 / 1 / 0016914



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla

e p.c.

alla Direzione generale Risorse Umane e Affari
Generali

all' INPS
Direzione centrale Entrate Contributive

all' INAIL
Direzione centrale Rischi

alla Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili

LORO SEDI

Oggetto: rilascio DURC per impresa edile con operai non iscritta all'ente paritetico-bilaterale Cassa edile. Quesito 14199533/sa - Sportello unico DURC previdenziale dell'INAIL. Riscontro e risposta al protocollo INAIL 60010.19-10-2009.0009328. Assenza di obbligo di iscrizione alla Cassa edile. Invito-diffida a voler perfezionare la procedura di rilascio del DURC nel caso di imprese edili con operai non iscritte alla C.E. Termine a provvedere e comminatoria penale. Avviso della procedura di richiesta DURC in corso di esecuzione da parte della impresa istante.

Con riferimento alla problematica evidenziata dalla S.V., concernente l'oggetto – d'intesa con gli Uffici in indirizzo e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni.

La diffida presentata dalla S.V. presuppone la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per le imprese "inquadrate e inquadrabili" nel settore dell'edilizia, adducendo *sic et simpliciter* che tale obbligo è riferibile alla parte "obbligatoria" del contratto collettivo e non in quella "economico e normativa" e pertanto allo stesso sono tenute esclusivamente le imprese iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.

La problematica – come la S.V. dimostra di sapere – è stata più volte affrontata da questo Ministero già con circ. n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008. Al riguardo è stato dunque

rappresentato che, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo in questione, nella sua parte economico e normativa, rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse edili, *"in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa"*.

Tale impostazione deriva da una attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e, in questa sede, **non può che ribadirsi anche per la S.V. l'applicabilità delle condizioni in esame**. A tal proposito basti infatti ricordare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili risulta chiaramente dal dettato normativo dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (*"il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili"*) e dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (*"l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile..."*), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (*ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n. 17316).

Tutto ciò premesso, **non si ritiene possibile fornire indicazioni ad hoc**, volte ad estromettere codesta impresa dagli obblighi in questione, atteso peraltro che le indicazioni fornite e come sopra argomentate devono essere applicate uniformemente sul territorio nazionale, in osservanza di precisi obblighi costituzionali di buon andamento e **imparzialità** della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Resta salva, evidentemente, la possibilità da parte della S.V. di adire l'A.G. – anche attraverso richieste che rivestano carattere di urgenza – qualora si ritengano lesi i propri diritti o interessi legittimi, al fine di ottenere una disapplicazione degli atti contestati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

